

n. 1925/2012 del ruolo generale delle esecuzioni



TRIBUNALE DI VERONA

Ufficio del Giudice delle esecuzioni mobiliari

Il Giudice, dottor Massimo Coltro,

letta l'istanza proposta da S■ s.r.l. per l'estinzione della procedura esecutiva e in subordine per la riduzione del pignoramento presso terzi;

viste le note difensive proposte dal creditore intervenuto A■ s.r.l.;

letti gli atti ed i documenti di causa, osserva:

i.- l'esecuzione con il pignoramento presso terzi su istanza della creditrice

E■ s.p.a. è avvenuta con atto del 29 maggio 2012 e la debitrice S■ s.r.l., il 24 settembre del 2012, ha depositato domanda di concordato a norma dell'art. 161 6° co. L.F. che è stata resa pubblica con iscrizione presso il registro della Camera di Commercio in pari data. Il 25 settembre 2012, quindi successivamente al deposito della domanda di concordato, A■ s.r.l. è intervenuta nella procedura esecutiva. Dopo la presentazione dell'istanza di proroga dei termini per il concordato, S■ ed E■ hanno stipulato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. pubblicato il 6 febbraio 2013 tanto che E■ ha rinunciato all'esecuzione chiedendo l'estinzione della procedura esecutiva.

ii.- L'art. 168 1° co. L. F. prevede che dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese e fino al momento della omologa i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del

debitore e tale disposizione risulta richiamata quanto agli effetti (art. 161 6° co. L.F.), anche per gli accordi di ristrutturazione del debito ex art 182 bis primo comma L.F.. Da questo segue che l'intervento nella procedura esecutiva svolto da A■■■■ s.r.l. in data 25 settembre 2012 - il giorno successivo al depositato da parte del debitore del ricorso per concordato prenotativo poi convertitosi in accordo di ristrutturazione del debito ma avente efficacia anteriore - risulta nullo stante la previsione testuale di cui all'art. 168 1° co. L.f. non potendo accedersi all'interpretazione del terzo interveniente che vorrebbe far salvi gli effetti utilizzando la categoria della inefficacia: per due ragioni. Innanzi tutto in quanto la disposizione normativa è chiara nel sanzionare con la nullità l'azione esecutiva proposta dopo la domanda di concordato della quale è stata data pubblicità. In secondo luogo in quanto, altrimenti, verrebbe diversamente trattata l'ipotesi del concordato (per la quale l'azione esecutiva viene dichiarata nulla con la conseguente estinzione se proposta dopo la domanda) e quella dell'accordo di ristrutturazione del debito anche preceduta dal concordato prenotativo per la quale verrebbe ad essere applicata la categoria della inefficacia.

iii.- ritenuta quindi la nullità della domanda di intervento proposta da A■■■■ s.r.l.

P.Q.M.

- dichiara l'estinzione della procedura esecutiva rappresentata con l'intervento da parte di A■■■■ s.r.l.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Verona il 24 marzo 2013.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Depositato in cancelleria

099 28 MAR. 2013



il Cancelliere